



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 - 30173 Venezia-Mestre

MIUR/AOODRVE (vedasi timbratura in alto)

Venezia (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti
Uffici Ambiti Territoriali del Veneto

e p.c. Ai Dirigenti Scolastici
Istituti scolastici ogni ordine e grado

Ai Rappresentanti regionali OO.SS.
comparto Scuola

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale docente, educativo e ATA con decorrenza 1/9/2020.
Trasmissione D.M. n. 1124 del 6.12.2019, D.M. 1137 del 13.12.2019 e nota Miur prot. 50487 dell' 11.12.2019.

Si trasmettono il D.M. n. 1124 del 6.12.2019, il D.M. 1137 del 13.12.2019 con il quale viene prorogato il termine finale per la presentazione delle istanze, nonché la nota MIUR prot. 50487 dell'11.12.2019 con i quali vengono regolamentate le cessazioni dal servizio per il personale indicato in oggetto a decorrere dall'1.9.2020.

Si evidenzia il termine del **30 dicembre 2019** per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Il medesimo termine deve essere osservato anche dai dipendenti che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

Entro la medesima data del 30 dicembre 2019 gli interessati hanno facoltà, tramite *Polis* di revocare le istanze già inoltrate.

Le domande di cessazione dal servizio devono essere inoltrate tramite la procedura web Polis "**Istanze on line**" del sito internet del MIUR (<http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml>) ; la funzione permette la compilazione di due istanze separate: una riguarda le tipologie di cessazione consuete, l'altra riguarda esclusivamente l'opzione cosiddetta "quota 100". In presenza di entrambe le domande, la domanda di cessazione formulata per "quota 100" verrà considerata in subordine all'altra.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'art.1, comma 257, della legge 208/2015 ovvero per raggiungere il minimo contributivo devono essere presentate, al Dirigente Scolastico della scuola di servizio, in forma **cartacea entro il medesimo termine del 30 dicembre 2019**.

Le domande di pensione, secondo le indicazioni riportate nella citata nota Miur prot. 50487 del 11.12.2019, dovranno essere, invece, **inviare direttamente all'ente previdenziale (INPS), esclusivamente** attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'istituto, previa registrazione;
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. su alcuni punti della predetta nota MIUR 50487 dell'11.12.2019:

- **Applicazione dell'articolo 72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.**
Come noto, il decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, **ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età** di cui all'art. 509 - comma 5 - del D.Lvo 297/94, lasciando invece invariato il comma 3 del predetto art. 509 che disciplina i trattenimenti in servizio **per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione**. Ne consegue che nel 2020 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo **67 anni** di età entro il 31 agosto 2020, **non sono in possesso** di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
L'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha tuttavia previsto che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere trattenuto in servizio per non più di tre anni. Il trattenimento è autorizzato, con provvedimento motivato, dal Dirigente scolastico.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
 Via Forte Marghera 191 - 30173 Venezia-Mestre

• **Limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio**

Si ricorda che l'art. 2, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 ha statuito che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio rimane fissato **a 65 anni**.

Pertanto, i dipendenti che raggiungano i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) entro il 31 agosto 2020, dovranno essere obbligatoriamente collocati a riposo al compimento del predetto limite ordinamentale dei 65 anni. Il predetto personale è comunque tenuto a presentare la domanda di pensione all'INPS.

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2020, la cessazione del servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

• **Gestione delle Istanze**

L'accertamento del diritto pensionistico sarà effettuato **da parte** delle sedi competenti **dell'INPS** sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale, dandone periodico riscontro al MIUR, per la successiva comunicazione al personale, **entro il 29 maggio 2020**.

Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Gli Uffici Ambiti Territoriali sono tenuti a provvedere all'esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto e computo prodotte entro il 31.8.2000 e non ancora definite quale attività propedeutica ai successivi flussi di informazione INPS/MIUR.

Le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate entro il 14 febbraio 2020.

• **APE sociale - Pensione anticipata per i lavoratori precoci**

La nota MIUR prot. 50487 dell'11.12.2019 precisa che il personale interessato all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potrà presentare domanda di cessazione dal servizio, con decorrenza 1.9.2020, in cartaceo, dopo il riconoscimento delle condizioni di accesso da parte dell'INPS.

• **Trattamenti previdenziali - TFS (trattamento di fine servizio) e TFR (trattamento di fine rapporto)**

Si rimanda all'attenta lettura della nota MIUR 50487 dell'11.12.2019.

• **Flusso di informazioni fra INPS e MIUR**

La necessaria attività di completamento della posizione assicurativa di cui al punto "Gestione delle Istanze", sia con riguardo agli adempimenti degli UAT che delle II.SS., risulta propedeutica alla certificazione, da parte dell'INPS, del diritto a pensione del dipendente.

In merito, si raccomanda l'utilizzo dell'applicativo nuova Passweb che rappresenta l'unico strumento di scambio di dati fra l'istituto e le pubbliche Amministrazioni.

Si comunica che, come avvenuto lo scorso anno scolastico, l'assistenza alle II.SS. viene assicurata da ogni Ufficio Ambito Territoriale oltre che con le attività di formazione già promosse sul territorio, sia mediante la costituzione di nuclei interni di supporto sia mediante la stipulazione di accordi tra l'Ufficio stesso e l'ente previdenziale locale, accordi che in alcuni casi sono già vigenti in altri sono in corso di imminente perfezionamento.

Si ringrazia per la costante collaborazione.

IL DIRIGENTE

Dott. Giorgio Corà

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegati:

- ☐ DM 1124 del 6.12.2019
- ☐ DM 1137 del 12.12.2019
- ☐ Nota MIUR 50487 dell'11.12.2019